



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 1 giugno 2023 n.91**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 40 della Legge 9 dicembre 2022 n.164;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.77 adottata nella seduta del 22 maggio 2023;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **COORDINAMENTO DELLE NORME IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 2022 N.164 – RIFORMA DELLE NORME RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE**

### **Articolo Unico**

*(Modifica del comma 5 dell'articolo 38 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 e successive modifiche)*

1. Il comma 5 dell'articolo 38 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 e successive modifiche è così modificato:

“5. Con riferimento a quanto previsto agli articoli 27 e 28:

- a) i rapporti di lavoro subordinato vigenti con amministratori, potranno essere mantenuti se in continuità e se rispettano l'inquadramento e la tipologia d'orario minimo previsti al suddetto articolo 27. Le eventuali modifiche al rapporto di lavoro esistente dovranno essere comunicate all'ULPA-CFP entro il 30 settembre 2023. Dopo tale data i rapporti di lavoro che non rispettano le condizioni previste per legge verranno revocati d'ufficio;
- b) i rapporti di lavoro subordinato vigenti da parte di soci di società di capitale potranno essere mantenuti se in continuità e se rispettano l'inquadramento e la tipologia d'orario minimo previsti al suddetto articolo 28. Le eventuali modifiche al rapporto di lavoro esistente dovranno essere comunicate all'ULPA-CFP entro il 30 settembre 2023. Dopo tale data i rapporti di lavoro che non rispettano le condizioni previste per legge verranno revocati d'ufficio;
- c) ai fini del necessario raccordo, la normativa previdenziale stabilisce, nell'ambito della disciplina relativa alla Gestione Separata, le forme di contribuzione nei casi di soggetti

- con più posizioni contributive attive, compresa la fattispecie prevista dall'articolo 11, comma 2, della Legge 23 dicembre 2020 n.222;
- c bis)* le disposizioni previste all'articolo 27 comma 4 si applicano a partire dal 30 settembre 2023. Tale applicazione non comporta l'obbligo di comunicazione di cui al comma 6, fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 bis del Decreto Delegato 17 marzo 2023 n.48;
- c ter)* il contratto di collaborazione per amministratore operativo di cui al comma 3 dell'articolo 27 può essere sostituito da semplice comunicazione a firma dello stesso contenente i dati previsti al suddetto articolo. E' facoltà dell'Amministratore comunicare l'eventuale successiva conversione in amministratore ordinario sempre con semplice comunicazione a sua firma;
- c quater)* oltre a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 28, ai soci che detengono quote di capitale inferiori al 50% resta ferma la possibilità di essere assunti con contratto di lavoro subordinato secondo quanto previsto dalla presente Legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- c quinquies)* le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 non si applicano alle società cooperative di cui alla Legge 29 novembre 1991 n.149 e successive modifiche.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 giugno 2023/1722 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Scarano – Adele Tonnini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*

